

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VIII Commissione,

considerato che:

in attuazione della mozione approvata dalla Camera il 13 luglio 1988, che impegnava il Governo a predisporre uno schema di decreto relativo alla determinazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non contemplati dal decreto ministeriale n. 381 del 1998, il Governo ha predisposto entro i tempi prefissati due schemi di decreti, relativi alla tutela della popolazione ed alla tutela dei lavoratori professionalmente esposti;

gli schemi di decreto hanno origine da un condiviso ed originale rapporto tra Parlamento e Governo, definito durante l'esame alla Camera della proposta di legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico, con lo scopo di avviare, prima ancora della definitiva approvazione della legge, il complesso lavoro necessario per la determinazione dei limiti e delle misure di cautela;

gli schemi di decreti trasmessi, pur essendo da molti punti di vista coerenti con l'impostazione della proposta di legge quadro approvata dalla Camera, sono inevitabilmente « incardinati » nella legislazione vigente, e ciò non rende pienamente possibile, in assenza della legge quadro, l'adozione di una politica più complessiva di prevenzione e di risanamento; se da un lato appaiono necessari ulteriori approfondimenti ed alcune integrazioni (al fine di una più compiuta definizione degli schemi di decreti), dall'altro resta prioritario l'obiettivo di giungere all'approvazione definitiva, in tempi brevi, di una organica e coerente legge quadro in materia di inquinamento elettromagnetico;

impegna il Governo

a proseguire il lavoro positivamente avviato per la definizione dei limiti di esposizione e delle misure di cautela per la tutela della popolazione dei lavoratori professionalmente esposti, in modo da presentare entro 120 giorni al Parlamento schemi di decreti che tengono conto delle seguenti osservazioni:

1) è opportuno prevedere l'adozione di misure di cautela per la tutela da possibili effetti a lungo termine anche per i lavoratori professionalmente esposti, secondo un criterio di minimizzazione compatibile con lo svolgimento delle attività lavorative;

2) è opportuno prevedere valori di attenzione ed obiettivi di qualità anche per quanto riguarda il campo elettrico;

3) appare necessario regolamentare anche gli impianti con frequenze superiori a 100 KHz non regolati né dagli schemi di decreti né dal decreto ministeriale n. 381 del 1998, quali ad esempio i *radar*;

4) se è corretto far riferimento, nella determinazione dei valori di attenzione degli obiettivi di qualità per la tutela della popolazione, ad un valore medio di esposizione e non ad una misurazione estemporanea, appare tuttavia problematica e di non semplice gestione pratica la misurazione della media annuale; valuti ulteriormente perciò il Governo una più precisa definizione delle norme o altre possibili modalità, quali ad esempio il riferimento a *standard* correlati al carico medio delle linee elettriche;

5) è necessario che il Governo, con l'ausilio di organismi indipendenti, integri il lavoro già avviato con una valutazione del rapporto costi-benefici, con particolare riferimento ai costi connessi al risanamento delle linee elettriche ed alle conseguenze sulle tariffe, in conformità a quanto suggerito nel documento congiunto Iss-Ispesl del 1998 nel quale si afferma che « nel processo di messa a punto della normativa dovrà essere dibattuta con trasparenza la questione di quali livelli di tutela

della popolazione si vogliono ottenere, quali costi si è disposti a sostenere e come vengono ripartiti benefici, costi e rischi»; ciò è essenziale affinché il Parlamento e il Governo possano fare una scelta trasparente, informata e consapevole, valutando il rapporto costi-benefici e facendo in modo che la ricerca di un equilibrio tra misure di cautela più rigorose possibile e costi e tempi di risanamento sia intrinseca all'applicazione del principio cautelativo;

a far sì che il Governo italiano prosegua e rafforzi la propria iniziativa in sede europea affinché il principio cautelativo per la tutela da possibili effetti a lungo termine possa essere recepito anche negli indirizzi e nelle normative comunitarie.

(7-00861)

« Vigni ».

INTERPELLANZE URGENTI
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere - premesso che:

sia la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, come il decreto legislativo di attuazione 17 maggio 1999, n. 153 non riservano al Ministro del tesoro alcun potere di nomina relativamente alle fondazioni bancarie, né a regime, né nel periodo transitorio;

il riconoscimento della natura privatistica delle fondazioni esclude del resto l'attribuzione di poteri che in qualche misura possano interferire con l'attività delle fondazioni, fatta esclusione dei poteri di vigilanza espressamente previsti. Se peraltro l'applicazione del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, che prevede che le fondazioni sono persone giuridiche private dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, per effetto della disciplina transitoria dettata

dall'articolo 28, comma 2, del medesimo decreto si applica alle fondazioni soltanto a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie, ciò si legittima soltanto in virtù dell'esigenza di assicurare il rispetto dell'obbligo dell'adeguamento statutario da parte delle fondazioni. Utilizzarlo, invece, per consentire al Ministro del tesoro di mantenere un potere di nomina sarebbe palesemente arbitrario, poiché aprirebbe la strada al possibile abuso di potere, posto che, a norma del comma 3, lettera c) dell'articolo 10 del decreto-legge n. 153 del 1999, il termine dato al Ministro per l'approvazione dei nuovi statuti potrebbe essere dilatato a piacimento, muovendo osservazioni a catena;

la fondazione bancaria « Istituto Banco di Napoli » ha già provveduto a deliberare il nuovo statuto, adeguandosi pienamente sia alle disposizioni del decreto legislativo n. 153 del 1999, sia all'atto di indirizzo dettato dal ministro del tesoro e pubblicato il 10 agosto 1999. In base al nuovo Statuto, la nomina del presidente competerà al Consiglio generale della fondazione;

la scelta del Ministro ai fini della nomina a presidente dell'istituto Banco di Napoli è caduta certamente su un noto ed apprezzato professore di materia economica, la cui onorabilità è fuori discussione; una nomina peraltro compiuta da parte del Ministro impiegando *in extremis* dei poteri che soltanto con argomentazioni giuridiche sottili ed artificiose potrebbe esercitare, è in palese contrasto con la linea politica seguita nella formulazione della nuova disciplina delle fondazioni bancarie, apparendo spiegabile soltanto in termini di occupazione politica del potere -:

se non ritenga significativo del negativo apprezzamento della sua iniziativa il fatto che la competente Commissione della Camera non abbia proceduto ad esprimere il previsto parere sulla nomina proposta;

se non ritenga sconveniente insistere nell'intento di procedere alla nomina a